

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 313 del 22/03/2021 RAVENNA

**Proposta:** DLV/2021/375 del 19/03/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** RINNOVO ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE ART. 5, COMMA 3, LEGGE 68/99. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA UNITEC SPA PER GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE NORD

**Firmatario:** ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del procedimento:** Maddalena Savorani

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la **Legge 12 marzo 1999 n. 68** "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 5 co. 3 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il **Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357** recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68" che stabilisce che il servizio competente:
  - verifica la sussistenza di dette speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa;
  - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del trasporto privato;
- il **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150** "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151**, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- la **L.R. 1° agosto 2005, n. 17**, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", e ss.mm.ii.;
- la **L.R. 30 luglio 2015, n. 13**, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54 che definiscono i compiti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di gestione e qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese, ivi compresi l'attuazione di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. 68/1999 e dei successivi Decreti legislativi che l'hanno modificata e integrata;
- le **deliberazioni di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 689/2016** che disciplinano i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**:
  - **2 dicembre 2016, n. 136**, "Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99";
  - **12 marzo 2019, n. 269**, "Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99."
  - **21 ottobre 2020, n. 1529**, "Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99 – anno 2020".

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'impiego e quelle del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative all'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di disabili ai sensi dell'art. 5, co. 3, della stessa L. 68/1999;

Considerato che in data 25/02/2021 è pervenuta la richiesta presentata dall'azienda UNITEC SPA avente sede legale a LUGO (RA), VIA PROVINCIALE COTIGNOLA 20/9, CF/P.IVA 01090820398, ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, acquisita al numero di protocollo LV/2021/15027 del 25/02/2021 intesa ad ottenere nuovamente l'autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. n. 68/1999, per 36 mesi, ovvero dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023 e nella medesima misura già fruita in precedenza del 50%, della quota di assunzioni dovute in provincia di Ravenna;

Tenuto conto che, rispetto alla precedente autorizzazione, non sono intervenute variazioni delle caratteristiche dell'attività svolta nell'unità produttiva operante nell'ambito territoriale di Ravenna e che pertanto sussistono le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;

In accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, si ritiene di concedere l'autorizzazione al rinnovo dell'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto;

Dato atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Maddalena Savorani, Titolare di P.O. di Direzione Collocamento Mirato di RAVENNA ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 24 aprile 2019, n. 519, "*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2019-2021 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro*" e della propria determinazione 5 settembre 2019, n. 1115, "*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarico di Posizione Organizzativa dei servizi territoriali di Forlì-Cesena, Parma, Ravenna e Rimini*";

Richiamati:

- il **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e le ss.mm.ii. da ultimo adottate con il **D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- la **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- la **Deliberazione di Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 1123** avente ad oggetto "*Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.*";
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**
  - **9 novembre 2018, n. 1141**, "*Recepimento da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018: ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*";
  - **11 febbraio 2021, n. 152** "*Approvazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell'agenzia regionale per il lavoro e suoi allegati*"
- la **propria precedente determinazione 29 gennaio 2021, n. 114** "*individuazione dei soggetti incaricati al trattamento dei dati personali per il servizio operazioni Area Nord – ambito territoriale di Ravenna – anno 2021*";

Richiamati infine:

- le **deliberazioni della Giunta Regionale**:
  - **29 ottobre 2015, n. 1620**, "*Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. 13/2015*";
  - **25 gennaio 2021, n. 87** "*Designazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'Art. 32-bis, comma 4 della L. R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.*" con la quale è stata nominata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**:

- **26 ottobre 2016, n. 79**, “Adozione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna”, approvato dalla **Giunta Regionale con deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927**, e ss.mm.ii.,
- **10 aprile 2017 n. 284** *Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna*;
- **3 aprile 2019, n. 391**, “Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative”, come modificata con determinazioni **7 agosto 2020, n. 1257** “Macrostruttura dell’agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali” e **4 marzo 2021, n. 235** “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. modificazione a seguito riorganizzazione del servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”;
- **24 aprile 2019, n. 519**, “Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2019-2021 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro” come rettificata dalla Determinazione Direttoriale n. 93 del 22/01/2020;
- **11 settembre 2020, n. 1373**, “Assunzione di n. 4 Dirigenti “Servizio Territoriale del Lavoro” e “Servizio Integrativo del Lavoro” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro”
- **1° ottobre 2020 n. 1451** “Conferimento incarichi Dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020”;
- la **propria precedente determinazione 5 settembre 2019, n. 1115** “Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarico di Posizione Organizzativa dei servizi territoriali di Forlì-Cesena, Parma, Ravenna e Rimini”.

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Andrea Panzavolta, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi e dato atto che la Titolare di Posizione Organizzativa di Direzione Collocamento Mirato di Ravenna, Maddalena Savorani, quale Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. **di rinnovare l’autorizzazione** all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla Legge 68/99 nella misura del 50%, all’azienda UNITEC SPA avente sede legale a LUGO (RA), VIA PROVINCIALE COTIGNOLA 20/9, CF/P.IVA 01090820398, ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, la persistenza delle caratteristiche dell’attività svolta nell’unità produttiva operante nell’ambito territoriale di Ravenna nonché le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;
2. **di stabilire** che l’esonero decorre dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023 e che la percentuale autorizzata (50%) sarà rapportata alle unità effettivamente dovute con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. **di dare altresì atto** che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 689/2016, l’azienda UNITEC SPA dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero di € 30,64 per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31 dicembre di ogni anno. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell’anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall’art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
4. **di dare comunicazione**, ai sensi dell’art. 5 co. 3 della L. 68/99 nonché al D.M. 357/2000, relativa al rilascio dell’autorizzazione all’Ufficio per il Collocamento mirato nel quale l’azienda ha sede legale;
5. **di dare atto, infine**, che:

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.
- avverso al presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

Andrea Panzavolta

*firmato digitalmente*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis, del "Codice dell'Amministrazione digitale"*